

SCHEDA INCENTIVO

Assunzione detenuti e internati

Aggiornamento a Luglio 2023

A cura di

Anpal Servizi – Area Emilia-Romagna

Direzione Territori

INCENTIVO ASSUNZIONE DETENUTI E INTERNATI	
DATI GENERALI	<p>INCENTIVO STRUTTURALE <u>Sgravio contributivo e credito di imposta diretti a favorire l'occupazione di persone detenute o internate.</u></p> <p>Conformità alla normativa Incentivo non soggetto al regime "de minimis".</p>
DATORI DI LAVORO	<p>Tutti i datori di lavoro pubblici e privati, afferenti a tutti i settori economici.</p> <p>In particolare, possono accedere al beneficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, che assumono persone detenute e internate negli istituti penitenziari o persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, nonché ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari (art. 4, comma 3-bis, della legge n. 381/1991); - aziende pubbliche e private che, organizzando attività di produzione o di servizio all'interno degli istituti penitenziari, impiegano persone detenute e internate (art. 2 della legge n. 193/2000). <p>Si specifica, pertanto, che solo le cooperative sociali possono fruire del beneficio per i lavoratori occupati per attività svolta al di fuori dell'istituto penitenziario.</p> <p><u>Ulteriori condizioni di spettanza dell'incentivo</u> La legittima fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria, ossia della regolarità prevista dall'art. 1, commi 1175 e 1176 della L. 296/2006 (obblighi contributivi, rispetto degli accordi e contratti collettivi, etc.).</p> <p>Per quanto riguarda, invece, i principi generali in materia di incentivi all'assunzione (ex art. 31 del D.lgs. 150/2015), in virtù della specialità della norma e delle finalità che la stessa persegue, si ritiene che gli stessi NON siano applicabili allo sgravio in esame, fatta eccezione per quanto stabilito all'art. 31, comma 3 (<i>"l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione"</i>).</p>
DESTINATARI	<p>Sono destinatari della misura agevolativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Detenuti o internati all'interno degli istituti penitenziari; - Ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, oggi Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS); - Condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 della L. 354/1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà). <p>Requisiti lavoratore. Le imprese devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assumere detenuti o internati all'interno degli istituti penitenziari, lavoratori all'esterno del carcere ai sensi dell'art. 21 dell'ordinamento penitenziario o semiliberi (detenuti o internati) con contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a 30 giorni; - corrispondere un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro; - stipulare un'apposita convenzione con l'istituto penitenziario dove si trovano i lavoratori assunti, utilizzando una modulistica definita.

CONTRATTI AGEVOLABILI	<p>Tipologie di rapporto incentivato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lavoro a Tempo Indeterminato - Lavoro a Tempo Determinato <p>Sono ammessi anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rapporti di apprendistato - lavoro interinale (o a scopo di somministrazione) a TD e TI - lavoro intermittente a TD e TI <p>L'incentivo spetta anche in caso di part-time. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.</p>
MISURA E DURATA INCENTIVO	<p>Il beneficio spettante consiste in un credito di imposta e uno sgravio contributivo:</p> <p>a) Credito di imposta pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 520 euro per lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro esterno; - 300 euro per lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi. <p>In caso di assunzione part time il credito di imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate.</p> <p>b) Riduzione del 95% delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale per tutti i soggetti destinatari.</p> <p>DURATA L'agevolazione si applica anche per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti e internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno (24 mesi per i detenuti che non hanno beneficiato della semilibertà).</p>
CUMULABILITÀ	<p>L'agevolazione contributiva è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'incentivo per l'assunzione dei lavoratori con disabilità di cui all'art. 13 della L. n. 68/1999, come modificato dall'art. 10 del D.Lgs n.151/2015; - l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento NASpl di cui all'art. 2, c.10-bis, della L. n. 92/2012. <p>L'agevolazione non è cumulabile, invece, con altre agevolazioni di natura contributiva. Il datore di lavoro, ricorrendone i presupposti di legge, ha facoltà di decidere quale incentivo contributivo applicare.</p> <p>Una volta applicato un regime contributivo agevolato non sarà più possibile applicarne un altro per il medesimo rapporto di lavoro.</p>
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDA	<p>INPS</p> <p>Il datore di lavoro, per ogni rapporto di lavoro instaurato, deve inoltrare all'INPS una domanda di ammissione allo sgravio, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "DETI-arr", all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente (Portale delle Agevolazioni)", sul sito internet www.inps.it.</p> <p>Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia alle indicazioni Inps.</p>

FONTI	<p>Legge n. 381 del 08-11-1991 (Disciplina delle cooperative sociali) Legge n. 193 del 22-06-2000 (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti) Decreto Ministero Giustizia n. 148 del 24-07-2014 (Regolamento recante sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti) Circolare INPS n. 27 del 15-02-2019 (prassi operative)</p> <p>REPERTORIO NAZIONALE DEGLI INCENTIVI</p>
--------------	--

La presente scheda fornisce un quadro delle principali caratteristiche dell'incentivo all'assunzione, con lo scopo di fornire una prima informativa sulla tipologia di agevolazione all'assunzione riconosciuta ai datori di lavoro per le specifiche categorie di soggetti. Non può in nessun caso essere interpretata come consulenza, invito o raccomandazione, né le informazioni presenti possono costituire alcuna sollecitazione a proposta o ad offerta al pubblico delle misure descritte. Le fonti per la redazione della scheda sono il [Repertorio nazionale degli incentivi](#), a cura di ANPAL, nonché i siti web istituzionali e la normativa di riferimento. Si rinvia a quanto indicato nella sezione Fonti e alla normativa vigente per gli approfondimenti e per tutti i contenuti completi e vincolanti.